

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3547

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, PAVONE, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BRICCOLA, CAPPELLI, CARELLI, CASATI, CRISTOFORI, DEGAN, FELICI, FIORI PUBLIO, GARAVAGLIA, GUI, IANNIELLO, LAMORTE, LATTANZIO, LUSSIGNOLI, MARZOTTO CAOTORTA, PEZZATI, PORTATADINO, QUARENghi, RUBINO, SANGALLI, SCAIOLA, TANCREDI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, VENTRE, VINCENZI, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOSO, PERRONE, CENI

Presentata l'8 luglio 1982

Norme per l'estensione dell'indennità giornaliera di maternità alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela costituzionale della maternità, che già ha trovato attuazione per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti attraverso le leggi 26 agosto 1950, n. 860, e 30 dicembre 1971, n. 1204, presenta ancora gravi carenze per il settore del lavoro autonomo. Infatti, in caso di maternità, la legge n. 1204 del 1971 prevede che alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali venga corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno *una tantum* di lire 50.000. Del tutto evidente è la inadeguatezza di tale forma di tutela, malgrado le integrazioni di essa avvenute con varie leggi regionali, la mag-

gioranza delle quali si limita a portare a lire 100.000 l'assegno previsto dalla legge n. 1204 del 1971.

Per tali motivi, ed al fine di rendere effettivo anche per le lavoratrici autonome il principio di tutela della maternità garantito, fin dal 1948, dall'articolo 37 della Costituzione, si rende necessario rivedere la normativa vigente, anche sulla base delle indicazioni che emergono dalle legislazioni degli altri paesi d'Europa.

Il carattere non subordinato dell'attività prestata dalle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali senza dubbio giustifica la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro.

Se però si considera che la libera scelta della donna di fatto può essere coartata dalla necessità di concorrere all'andamento dell'impresa agricola, artigiana o commerciale anche durante il periodo di gravidanza e puerperio, è da ritenere che

la corresponsione della stessa indennità, già prevista in favore delle lavoratrici mezzadre e colone, non solo assicuri la parificazione delle prestazioni previdenziali a tutti i cittadini ma garantisca anche la tutela della maternità conformemente ai principi costituzionali.

L'intervento legislativo statale evita inoltre il persistere dei trattamenti differenziati, determinati dalla diversa evoluzione della normativa regionale.

La norma, che si propone, estende il diritto alla indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 14 della legge n. 1204 del 1971 alle coltivatrici dirette, nonché alle lavoratrici autonome dei settori dell'artigianato e del commercio e rinvia al meccanismo di cui al sopracitato articolo 14 la determinazione dell'ammontare dell'indennità.

Il parametro, così individuato, si rende necessario per l'inesistenza di una retribuzione giornaliera cui fare riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei due mesi anteriori alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto, l'indennità giornaliera di maternità, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, è estesa alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali ed alle loro collaboratrici familiari di cui alle leggi 9 gennaio 1963, n. 9, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613.

Per la determinazione dell'ammontare dell'indennità giornaliera di maternità si applica il meccanismo di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'indennità di cui al comma precedente è erogata dall'INPS.

ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, modificato dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, è aggiunta la seguente lettera:

« f) quando l'assunzione abbia luogo in una impresa diretto-coltivatrice, artigiana o commerciale nei due mesi precedenti e nei tre successivi la data presunta del parto della lavoratrice autonoma ».

ART. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il contributo capitaro a carico dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria è aumentato del 5 per cento.

La quota di cui al comma precedente è ridotta al 2,50 per cento per i coltivatori

diretti delle zone montane di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1983, mediante riduzione di lire 4.000 milioni del Fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.